

Codice DB1111

D.D. 1 dicembre 2014, n. 1050

Azienda faunistico-venatoria "Cascina Emanuele" (AL). Ampliamento.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 364 dell'11.12.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata la concessione all'azienda faunistico-venatoria "Cascina Emanuele" di complessivi ha 1972.41.59, ubicata nei Comuni di Grondona e Borghetto Borbera, ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore della società "Cascina Laura s.r.l." nella persona del Presidente e legale rappresentante Sig. GARRONE Alessandro, fino al 31.01.2006;

vista la determinazione dirigenziale n. 125 del 18.06.2003 con la quale si è preso atto del cambio d'intestazione della concessione della suddetta azienda dalla società "Cascina Laura s.r.l." alla "Associazione Sportiva Cascina Emanuele" nella persona del Presidente e legale rappresentante Sig. GARRONE Alessandro;

vista la determinazione dirigenziale n. 182 del 14.09.2005 con la quale si prendeva atto della nomina del Sig. GARRONE Riccardo Presidente e legale rappresentante dell'"Associazione Sportiva Cascina Emanuele" in sostituzione del Sig. GARRONE Alessandro e si rinnovava la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Cascina Emanuele" fino al 31.01.2015;

vista la determinazione dirigenziale n. 437 del 21.05.2013 con la quale si prendeva atto della nomina del Sig. CLAVARINO Roberto quale Presidente e legale rappresentante dell'"Associazione Sportiva Cascina Emanuele" concessionaria dell'azienda funistico-venatoria "Cascina Emanuele" in sostituzione del Sig. GARRONE Riccardo, deceduto;

vista la determinazione dirigenziale n. 750 del 12.09.2014, con la quale è stata rinnovata la concessione fino al 31.01.2024;

vista l'istanza pervenuta il 30.06.2014 del Sig. CLAVARINO Roberto in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'"Associazione Sportiva Cascina Emanuele" concessionaria dell'azienda funistico-venatoria "Cascina Emanuele", volta ad ottenere l'ampliamento dell'azienda faunistico-venatoria "Cascina Emanuele" di ha 69.14.38, ricadenti nel comune di Grondona e suddivisi in due zone distinte, individuate come segue nelle planimetrie agli atti, allegate all'istanza:

- Zona di ampliamento 1, di ha 57.42.40,
- Zona di ampliamento 2, di ha 11.71.98;

considerato che la superficie complessiva del comprensorio aziendale risulta di ha 2041.55.97;

preso atto che il concessionario ha facoltà di apportare al Consorzio tutte le modifiche di territorio che si rendessero opportune per il miglior funzionamento dell'azienda faunistico-venatoria e perciò anche la facoltà di accogliere adesioni di proprietari o possessori che desiderino entrare a fare parte del Consorzio, ai sensi all'art. 10 dello Statuto in data 17.07.2014, registrato al n. 126998 di Repertorio e n. 22512 d'Ordine, rogito Notaio Gianluigi BAILO;

considerato che le motivazioni dell'ampliamento, come risulta dalla relazione tecnica allegata all'istanza, sono:

- la superficie aggiuntiva rappresenta un unico territoriale che consente di ricondurre i confini ad elementi di paesaggio quali fossi, rii e strade;
- la nuova estensione comporta una superficie totale risultante di ha 2041.55.97 che, pur essendo di 41 ettari in esubero rispetto ai 2000 ha di estensione massima previsti per le A.F.V. di pianura ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii, rende tuttavia più facilmente individuabile, delimitabile e controllabile il confine con l'attiguo territorio venabile dell'A.T.C. AL3, rispetto all'attualità;
- la presenza dei grossi ungulati consente di derogare alla disposizione del suddetto comma 1, come previsto dal successivo comma 2 dell'art. 5 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii, per ragioni di organizzazione del territorio;
- nel territorio aziendale sono presenti popolazioni di daini e cervi, come si evince dai piani di prelievo selettivo autorizzati dalla Giunta regionale, predisposti ai sensi delle linee guida di cui alla D.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 e s.m.i e in accordo con gli obiettivi gestionali previsti dai documenti concernenti l'Organizzazione e gestione degli ungulati ruminanti (OGUR) di cui alla D.G.R. n. 26-5823 del 21.05.2013, relativi alle A.F.V. e A.A.T.V. e al quinquennio 2013-2017;

vista la D.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 e s.m.i. con la quale sono state approvate le "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina";

considerato che al punto 3 dell'allegato 1 delle suddette Linee guida, per il perseguimento degli obiettivi delineati dalle stesse, è prevista la predisposizione e l'adozione, da parte delle Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.), di un documento concernente, l'Organizzazione e gestione degli ungulati ruminanti (OGUR), di durata quinquennale;

vista la nota prot. n. 12872/DB1111 del 23.07.2014, inviata alla Provincia di Alessandria e all'A.T.C. AL3 – Valli Curone, Borbera e Grue, concernente la richiesta al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della pubblicazione di avvio del procedimento ex artt. 13 e 14 della l.r. n. 7/2005, avvenuta sul B.U.R.P. n. 31 del 31.07.2014, per le istruzioni delle istanze di modifica territoriale;

considerato che la Provincia di Alessandria non ha fatto pervenire nessuna comunicazione in merito;

vista la nota dell'A.T.C. AL3 – Valli Curone, Borbera e Grue in data 09.10.2014, registrata al n. 16852/DB1111 di protocollo in data 10.10.2014, con la quale è stato comunicato che il Comitato di gestione, nella riunione del 24.09.2014 ha espresso parere negativo all'ampliamento, relativamente all'area contrassegnata come "Zona di ampliamento 1" nella cartografia allegata all'istanza e pari ad ha 57.42.40, salvo il vincolare detto ampliamento come zona di salvaguardia con divieto di prelievo venatorio degli ungulati, a scopo di salvaguardia degli interessi sia dell'Ambito Territoriale di Caccia sia dell'azienda faunistico-venatoria;

vista la nota in data 19.11.2014 con la quale il concessionario dell'AFV "Cascina Emanuele" proponeva, a ulteriore precisazione, la disponibilità a non praticare la caccia di selezione agli ungulati ruminanti nella "Zona di ampliamento 1", quale soluzione a favore della creazione di un'area di rispetto e di tutela per entrambi gli enti interessati;

visto che il Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica, con nota n. 19434/DB1111 del 21.11.2014, ha inoltrato la suddetta proposta all'A.T.C. AL3, con l'invito a rivalutare la

questione del vincolo di limitazione al prelievo venatorio, alla luce di quanto precisato dal concessionario dell'AFV "Cascina Emanuele" e a voler esprimere le proprie opportune valutazioni in ordine alla proposta;

considerato che, in risposta, l'A.T.C. AL3 con nota in data 26.11.2014 e registrata al prot. n. 19780/DB1111 in data 26.11.2014, ha precisato in via definitiva che il precedente parere del Comitato di gestione del 24.09.2014 prevedeva, in caso di concessione dell'ampliamento, la richiesta di divieto alla caccia di selezione agli ungulati ruminanti nella "Zona di ampliamento 1";

considerato che nessuna osservazione negativa è stata espressa dallo stesso A.T.C. AL3, relativamente all'area contrassegnata come "Zona di ampliamento 2" nella cartografia allegata all'istanza e pari ad ha 11.71.98;

constatato che la richiesta è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del concessionario, relativa alle due summenzionate zone di ampliamento della superficie per un totale di ha 69.14.38, per cui l'azienda assume una superficie complessiva di ha 2041.55.97, con il vincolo di non praticare, nell'area individuata come "Zona di ampliamento 1", il prelievo selettivo degli ungulati ruminanti;

vista la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione";

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

vista la l. 157/1992,

determina

- di autorizzare, per le considerazioni riportate in premessa, l'ampliamento dell'azienda faunistico-venatoria "Cascina Emanuele", ubicata nei Comuni di Grondona e Borghetto Borbera e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, pari ad ha 69.14.38, ampliamento suddiviso in due aree distinte e individuate nelle planimetrie agli atti come "Zona di ampliamento 1" di ha 57.42.40 e "Zona di ampliamento 2" di ha 11.71.98, per cui la superficie complessiva del comprensorio aziendale risulta di ha 2041.55.97.

Nel territorio individuato nella planimetria agli atti come "Zona di ampliamento 1", di ha 57.42.40, non è consentito il prelievo selettivo degli ungulati ruminanti.

In relazione a tale modifica territoriale, che avrà efficacia dal 1° febbraio 2015, il concessionario è tenuto a ridelimitare l'area dell'azienda faunistico-venatoria, con tabelle perimetrali idonee a individuare i nuovi confini.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii. e nella determinazione dirigenziale n. 750 del 12.09.2014.

La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario e alla Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Carlo Di Bisceglie